

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1775

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FABRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1995

Nuove norme sulla dotazione di armi della Polizia di Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Il fatto che la Polizia di Stato non sia più un corpo dell'esercito e quindi non utilizzabile in caso di guerra, permette di dotarla di armi civili, cioè non rientranti nella disciplina del Congresso di Ginevra che vietava l'uso di munizioni spezzate da parte dei corpi militari

dei Paesi aderenti. In tal senso si regolano altri stati, come ad esempio gli Stati Uniti d'America.

La versatilità e la semplicità di utilizzo di tali armi a canna liscia e sparanti anche munizioni spezzate, ne consigliano la adozione da parte della Polizia di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale della Polizia di Stato viene dotato, quali armi di squadra, oltre alla attuale dotazione, di armi lunghe a canna liscia in grado di sparare munizionamento spezzato.

2. Il numero di tali armi viene deciso dal Comando generale della Polizia di Stato in base alle esigenze operative.

3. È indetto a cura del Comando generale della Polizia di Stato un apposito concorso volto ad adottare, tra quelle esistenti, l'arma più idonea aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta, con proprio decreto, disposizioni per l'attrazione di essa.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione del capitolo di spesa relativo all'armamento delle forze di Polizia.

